



**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI  
BANCAPULIA SPA (la "Società")**

**I. Disposizioni preliminari**

Articolo 1

Il presente Regolamento è allegato allo Statuto della Società.

Articolo 2

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

**II. Della costituzione dell'Assemblea**

Articolo 3

1. Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 2372 c.c.
2. Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, gli eventuali scrutatori non Soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
3. Possono assistere all'Assemblea senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici e da reti radiotelevisive.
4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2° e 3° del presente articolo 3.

Articolo 4

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente articolo 3, comma 1°, devono esibire agli incaricati della società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea la propria certificazione di partecipazione che sarà ritirata dagli

incaricati dietro consegna di idoneo mezzo di riconoscimento valido ai fini di controllo e, quindi, da esibire a richiesta.

3. Coloro che hanno diritto di assistere all'Assemblea ai sensi dei commi 2° e seguenti del precedente articolo 3 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.
4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
6. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

#### Articolo 5

1. La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente. In mancanza gli aventi diritto procedono alla designazione, tra gli Amministratori, di chi è chiamato a presiedere l'Assemblea.
2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
5. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di personale qualificato della Società,

accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.

6. Il Presidente nomina gli scrutatori, eventualmente anche non soci, nel numero ritenuto più opportuno.
7. Per coloro che ai sensi del precedente articolo 3 sono ammessi ad assistere alla stessa sono redatti elenchi, da allegare al verbale dell'Assemblea.
8. Il Presidente nel corso dell'Assemblea accerta, di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.
9. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
10. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

### **III. Della discussione**

#### Articolo 6

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, con la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
2. Il Presidente e, su invito di quest'ultimo, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 5, comma 3°, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. E' riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa e la pone in votazione. Il Presidente ha la facoltà di accogliere proposte di deliberazioni non concernenti le materie all'ordine del giorno, a condizione che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dell'ordine del giorno.
3. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo articolo 9. Egli deve intervenire al fine di evitare

abusi.

#### Articolo 7

1. Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione.
2. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentando domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
3. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

#### Articolo 8

Il Presidente e, su invito di quest'ultimo, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci hanno facoltà di replica al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.

#### Articolo 9

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina il periodo di tempo di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.
2. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi.
3. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, che di regola non sarà superiore a 5 minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

#### Articolo 10

1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente - ove né ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga - può interrompere i lavori per un tempo non superiore a 3 ore.
2. Non esaurendosi in un giorno la trattazione delle materie comprese nell'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione al giorno seguente non festivo.
3. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità, salva l'ipotesi di cui al comma 2°, e a condizione che l'Assemblea non si opponga; in tal caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori

#### Articolo 11

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.
2. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nelle seguenti circostanze:
  - a) qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare una volta che è trascorso il tempo assegnatogli;
  - b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente mancanza di pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
  - c) nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose o nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

#### Articolo 12

1. Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.
2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

#### Articolo 13

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

#### **IV. Della votazione**

##### Articolo 14

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dei precedenti articoli 11 e 12.
2. I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 11 e 12 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.

##### Articolo 15

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

##### Articolo 16

Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea, le modalità di espressione, di rilevazione, e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

##### Articolo 17

1. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente - anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario o del notaio - dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.
2. Il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge e dallo Statuto.

#### **V. Chiusura**

##### Articolo 18

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

#### **VI. Disposizioni finali**

##### Articolo 19

In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.